

TAR Lazio, Sezione IIIter Roma - Sentenza 03/05/2004 n. 3666

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.2

Atteso che l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. contempla tra i destinatari obbligati all'applicazione di detta legge anche le società private con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati (come nel caso di specie) ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, è illegittimo l'affidamento diretto di lavori pubblici da parte di dette società al socio privato (presente ab origine nella compagine societaria o successivamente inseritovi).